

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 06/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 13/09/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 13/02/2020, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 3.621,86 per commissioni bancarie, spese di istruttoria e commissioni accessorie/di intermediazione non maturate e premio assicurativo non goduto;
- il rimborso della somma di € 840,38 a titolo di interessi di mora;
- gli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento;
- le spese per l'assistenza difensiva e il contributo di € 20,00.

Precisa che, a seguito del pensionamento anticipato per inabilità al lavoro, il pagamento delle rate del finanziamento è passato alla competenza dell'INPS, che ha trattenuto la rata ridotta di € 248,58. Afferma che, nonostante tale circostanza, l'intermediario ha mantenuto la rata di € 329,00 come da piano di ammortamento originario e ha conteggiato ogni pagamento ricevuto dall'INPS *"come saldo residuo della precedente rata e pagamento parziale della rata in corso"*.

Evidenzia pertanto che, come si evince dal piano dei pagamenti allegato, il finanziamento - a seguito di tale criterio adottato dalla banca - è stato effettivamente estinto alla 68ma rata e non alla 89ma.

Lamenta altresì che la banca ha applicato il tasso di mora per il residuo delle rate imputando ulteriori oneri per il ritardo dei pagamenti, procurandosi così un ingiusto profitto; ritiene pertanto di aver diritto al rimborso degli interessi di mora non dovuti.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per l'evidente difformità rispetto al preventivo reclamo. Nello specifico, evidenzia che solo in sede di ricorso la cliente ha sottoposto all'attenzione dell'Arbitro la violazione dell'art. 1754 c.c. e ha chiesto somme ulteriori a titolo di interessi di mora e di spese legali, fondando le proprie domande su differenti *petitum* e *causa petendi*.

Eccepisce poi, nella denegata ipotesi in cui la richiesta di inammissibilità non fosse accolta:

- che il finanziamento in questione è stato estinto alla scadenza della rata n. 89, con decorrenza 01/03/2020;
- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "*in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento*", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;
- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la non rimborsabilità degli oneri erariali, remunerativi dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DPR n. 601/73 e delle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico; fa presente che il relativo costo è stato versato a terzi e fa riserva di fornire la prova "*degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori*";
- la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione secondo il criterio *pro rata temporis*, trattandosi di costi *up front* e quindi ristorabili con il diverso criterio di calcolo proporzionale agli interessi (cita, al riguardo, tre decisioni del Collegio di Napoli). Nell'ipotesi in cui il Collegio non intenda seguire tale orientamento, la non rimborsabilità delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del contratto (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- l'errata e imprecisa formulazione, da parte della ricorrente, delle voci di costo, tale da impedire alla banca un'adeguata e puntuale difesa delle proprie ragioni; difatti rileva che le "commissioni bancarie" e "accessorie" non trovano corrispondenza in alcuna delle voci contrattuali;

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa presente di aver comunque rimborsato a tale titolo l'importo di € 302,42, quale *"mera liberalità"*;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- che i premi assicurativi sono stati pagati interamente dalla banca, che ha sottoscritto le polizze in qualità di contraente e beneficiaria, per cui alla cliente non spetta alcun rimborso in caso di estinzione anticipata;
- la natura *up front* delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- che la ricorrente ha accettato e sottoscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la clausola di cui al punto 3 delle Condizioni Generali del Contratto, nella parte in cui esclude la ripetizione degli importi indicati alle lettere A), B), E) e F);
- la non rimborsabilità delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso.

Pertanto chiede al Collegio di: *"in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile per mancata corrispondenza fra reclamo e ricorso; nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Collegio non ritenesse inammissibile il ricorso, si conclude per la legittimità delle condizioni applicate dalla Banca e che nullo altro è dovuto al ricorrente se non quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo."*

In sede di repliche, la ricorrente rileva come la coincidenza tra reclamo e ricorso sussista anche quando le pretese giuridiche non siano pienamente coincidenti, purché vi sia identità della vicenda storica e dei fatti contestati. Nel merito, contesta tutto quanto formulato ed eccepito dalla convenuta, insistendo per l'accoglimento integrale del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB*

deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";

- *"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".*
- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Nello specifico, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario in ordine alla presunta difformità del ricorso rispetto al reclamo, si rappresenta che l'asserita violazione dell'art. 1754 c.c. non figura invero tra le contestazioni avanzate nel ricorso che, come si evince dalle richieste all'Arbitro, ha ad oggetto la richiesta di retrocessione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, oltre interessi legali, nonché la domanda di rimborso degli interessi di mora addebitati in conteggio estintivo e delle spese sostenute per l'assistenza difensiva.

Piuttosto, è la pretesa relativa agli interessi di mora ed alle spese legali che non è stata avanzata nel preventivo reclamo, ma solo nel ricorso, donde la inammissibilità delle relative domande. Questo Collegio, infatti, in più occasioni, ha ritenuto che *“vi deve essere simmetria tra l’oggetto del reclamo e quello del ricorso, il quale è ammissibile solo se l’intermediario è stato posto preventivamente a conoscenza della lagnanza del cliente e quindi nella possibilità di risolvere bonariamente la questione insorta”* (cfr. *ex multis* Coll. di Bari, dec. n. 12136/2020).

Sempre in via preliminare si evidenzia che dai calcoli effettuati emerge che la ricorrente ha inteso chiedere il rimborso delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione e di gestione (che qualifica come “commissioni bancarie”), delle commissioni di intermediazione (che qualifica come “commissioni accessorie”) non maturate e del premio assicurativo non goduto.

Ciò posto, giova sin da subito rilevare come il costo del premio assicurativo è stato integralmente sostenuto dall’intermediario, ragione per cui nessuna pretesa può avanzare la cliente per la causale in questione.

Passando alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo reclamate, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le spese di istruttoria (di cui alla lett. A del prospetto economico), perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto.

Anche i costi di intermediazione del credito, previsti alla lett. F del contratto, hanno carattere *up front*, avendo l’intermediario allegato il conferimento di incarico di mediazione creditizia sottoscritto dalla ricorrente con l’indicazione della provvigione. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dalla cliente unicamente nei confronti dell’*accipiens*, la società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell’art.125-sexies del t.u.b. (in tal senso, fra le altre, Coll. di Bari, dec. n. 23783/2018).

Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate alla cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato *“su un principio di proporzionalità”* valido ed efficace.

Natura invece *recurring* hanno le commissioni di attivazione (lett. B del prospetto economico) perché remunerative di costi attinenti anche alla durata del prestito, quali quelli relativi ai casi di passaggio del cedente ad altre amministrazioni (in tal senso cfr. Coll. di Bari, dec. n. 3309/2020). Le stesse pertanto devono essere rimborsate alla ricorrente secondo il *pro rata temporis*. Con lo stesso criterio devono essere retrocesse alla cliente anche le commissioni di gestione (lett. C del prospetto economico), in quanto il contratto non fa rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento.

Con riferimento alla data di estinzione del finanziamento, la ricorrente ha prodotto il conteggio estintivo dal quale si evince che l’estinzione anticipata è avvenuta alla 89ma rata. La ricorrente tuttavia assume che occorre considerare, quale effettiva rata di estinzione anticipata del finanziamento, la 68ma in luogo della 89ma indicata nel suddetto conteggio.

Al riguardo espone nel ricorso talune circostanze relative al proprio pensionamento anticipato e rileva che l’intermediario, nonostante l’INPS abbia trattenuto la rata del finanziamento nella misura ridotta di € 248,58, non abbia proceduto alla rimodulazione del piano di ammortamento ma abbia mantenuto l’importo originario di € 329,00; in questo modo, la resistente avrebbe continuato a conteggiare ogni pagamento ricevuto dall’INPS

“come saldo residuo della precedente rata e pagamento parziale della rata in corso”, generando insoluti e addebiti di interessi di mora (di cui la ricorrente chiede il rimborso, sebbene la relativa domanda non sia stata avanzata in sede di reclamo).

Tanto premesso, non sembra che tali circostanze – su cui tra l’altro l’intermediario non prende posizione - siano rilevanti ai fini dell’individuazione della rata di estinzione del finanziamento. Dalla ricostruzione fornita nel ricorso sembrerebbe che, in corrispondenza della 68ma rata, sia avvenuto il pensionamento della cliente con conseguente passaggio del rapporto alla competenza dell’INPS, ma non l’estinzione anticipata del finanziamento, atteso che, per stessa ammissione della ricorrente, l’INPS ha continuato ad effettuare le trattenute sulla pensione ai fini della corresponsione della rata del prestito.

Si rileva inoltre che, tenuto conto della data di decorrenza contrattuale (01/10/2012) e del “mese di competenza del conteggio estintivo” (29/02/2020) indicati nel conteggio, le rate scadute sarebbero 89, come altresì rappresentato dall’intermediario in sede di controdeduzioni.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	89
rate residue	31

TAN ▶	4,70%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	25,83%
- in proporzione alla quota	7,63%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 116,25 ☐	€ 34,33 ☒	☐		€ 34,33
☐	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.381,80	€ 356,97 ☒	€ 105,42 ☐	☐	€ 302,42	€ 54,55
☐	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.868,16	€ 482,61 ☒	€ 142,52 ☐	☐	€ 220,62	€ 261,99
☐	costi di intermediazione (up front)	€ 1.658,16	€ 428,36 ☐	€ 126,50 ☒	☐		€ 126,50
☒	...		€ 0,00 ☐	☐	☐		€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 477
interessi legali							si ☐

La richiesta di rifusione delle spese legali non può essere accolta, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 477,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 13270 del 25 maggio 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS